

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 16 del 31/05/2022

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA
(indicazioni Agenzia delle Entrate)

LEGGE DI BILANCIO 2022
(ulteriori crediti d'imposta)
(proroga dei termini
(chiarimenti Agenzia delle Entrate)

LAVORO
(fondo integrazione salariale-FIS)
(note operative INPS)

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO
(decreto "aiuti")

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)
(periodo d'imposta anno 2021)

ESTEROMETRO
(abrogazione e novità dal 1° luglio 2022)

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA **indicazioni Agenzia delle Entrate.**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni, con cui sono stati illustrati i benefici per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e secondo trimestre del 2022, in forza di quanto previsto dalla normativa di cui ai decreti-legge n. 4, 17 e 21 dell'anno in corso.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una propria circolare esplicativa, differenziando le imprese energivore da quelle non energivore, al fine di poter usufruire del beneficio sotto forma di credito d'imposta.

Imprese energivore

Tenuto conto dell'ultimo decreto del Mise del 21/12/2017, entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2018, per una esaustiva informazione, sono considerate “energivore” le imprese che hanno un consumo medio di almeno 1 GW/anno e risultano operanti in almeno uno dei seguenti settore:

- a) allegato 3 delle linee Guida della Commissione Europea 2000/01 in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia;
- b) allegato 5 delle suddette linee con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo); in questo allegato è inserita la “lavorazione del caffè e tè: codice Nace 1083;
- c) risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali).

In particolare, con riferimento alle “imprese energivore”, viene precisato che, tali soggetti, possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 (con riferimento al beneficio riconosciuto in relazione al primo trimestre 2022) e della media del primo trimestre 2022 (con riferimento al beneficio riconosciuto in relazione al secondo trimestre 2022) al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Entità del beneficio

E' pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2022), e al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno 2022).

Imprese non energivore

Sono tali le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Entità del contributo

Possano beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kW/h

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Esso è riconosciuto, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno 2022).

Utilizzo del credito d'imposta per tutte le imprese

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, utilizzando il modello F 24 ed il codice tributo:

- a) 6960 (credito d'imposta a favore imprese energivore 1° trimestre 2022);
- b) 6961 (credito d'imposta a favore imprese energivore 2° trimestre 2022);
- c) 6963 (credito d'imposta a favore imprese non energivore 2° trimestre 2022).

Non può essere chiesto a rimborso; in alternativa può essere ceduto, come in appresso indicato.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.

Inoltre il credito può essere compensato anche per importi superiori a 5.000 € annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Cessione del credito

Sia per le imprese energivore e non energivore, viene consentita la cessione del credito, cedibilità da effettuarsi sempre entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente per intero ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In caso contrario i contratti di cessione sono nulli.

Viene inoltre richiamata la disciplina che si applica alla cessione del credito, ricordando che le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Restano ovviamente vigenti gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ed il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

Il cessionario può usufruire del credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Riferimenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 13/05/2022.

LEGGE DI BILANCIO 2022

ulteriori crediti d'imposta

proroga dei termini

chiarimenti Agenzia delle Entrate

Come si ricorderà, la legge n. 234/2021, più nota come “legge di bilancio 2022”, ha previsto varie agevolazioni fiscali sempre sotto forma di credito d'imposta, prorogando anche le relative scadenze.

A fronte di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota esplicativa, di cui si illustrano gli aspetti di maggiore interesse per i settori rappresentati.

Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono state prorogate le scadenze fino al 31 dicembre 2022 ed anche fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell'investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell'acconto entro il dicembre 2022.

Inoltre:

- 1) per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell'investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d'imposta è pari:
 - a) al 20% del costo fino a 2,5 milioni di €
 - b) al 10% se l'investimento supera i 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di €
 - c) al 5% se l'investimento è superiore a 10 milioni di € e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di €

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, viene chiarito che per la soglia massima fissata a 20 milioni di € costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l'intero arco temporale interessato dalla proroga.

- 2) per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell'investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d'imposta già vigente.

Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)

Si tratta del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, modificato dalla legge di bilancio 2022 relativamente a tempistiche di fruizione e limiti sulle tipologie di investimento.

Fra questi ultimi, richiamando quanto già chiarito con la circolare n.9/2021, si ricordano le sanzioni concernenti il mancato adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, che

escludono le aziende inadempienti dall'utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alle quotazione delle Pmi (comma 46)

Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di 200.000 € e fino al 50 % dei costi di consulenza sostenuti, a tal fine, entro il 31 dicembre 2022.

Riferimenti: circolare Agenzia delle Entrate n. 14 del 17/05/2022.

LAVORO

fondo integrazione salariale (FIS)

note operative Inps

In relazione alle istanze inoltrate al Fis nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, l'istituto previdenziale ha rilevato numerose inesattezze per quanto concerne la scelta delle causali, per cui ha emanato le opportune indicazioni operative al fine di non vanificare l'accesso al trattamento di sostegno al reddito, enucleando varie fattispecie, come in appresso riportato.

- 1) **richiesta per una causale ordinaria** (ad esempio, crisi di mercato), **ma con allegata una relazione tecnica riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria** (ad esempio, mancanza di ordini o commesse).

L'Istituto adotterà un criterio di prevalenza ed effettuerà l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

- 2) **richiesta per una causale straordinaria** (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) **ma con allegata una causale ordinaria** (ad esempio, mancanza di ordini o commesse).

L'Inps si comporterà come al precedente punto 1.

Da notare che il Ministero del Lavoro ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui "sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali".

Aziende fino a 15 dipendenti

- 1) **richiesta per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) ma con riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19.**

L'Istituto avvierà un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, o a una causale straordinaria.

Aziende con più di 15 dipendenti

- 1) **richiesta per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) ma con il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19.**

L'Inps richiederà al datore di lavoro una integrazione della documentazione già allegata alla domanda.

In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l'istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

- 2) **richiesta per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.**

Trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all'adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto adotterà un provvedimento di reiezione della

domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'eventuale atto di accoglimento sarà motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori.

Si fa presente infine che è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all'Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Riferimenti: messaggio Inps n. 2089 del 17/05/2022.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO

Lo scorso 17 maggio il Governo ha emanato un ulteriore provvedimento, denominato decreto “AIUTI”, titolato

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Si riportano due misure di particolare interesse.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18)

Viene istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni € per l'anno 2022, in favore delle piccole e medie imprese nazionali, diverse da quelle agricole, che hanno subito perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento causate dalla crisi internazionale in Ucraina.

Le PMI destinatarie del fondo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver realizzato negli ultimi due anni per almeno il 20 % del fatturato aziendale totale operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
- b) aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in commento incrementato almeno del 30 % rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 o del corrispondente periodo dell'anno 2021 per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020;
- c) aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in commento un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all'analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'importo del contributo da riconoscere alle PMI beneficiarie sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in commento e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.

La percentuale da applicare viene stabilita sulla base delle seguenti fasce di ricavi:

- a) 60 % , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di €
- b) 40 % , per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di € e fino a 50 milioni di €
- c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento per l'individuazione della fascia di ricavi di cui alle precedenti lettere è quello relativo all'anno 2021.

L'importo massimo concedibile per singolo beneficiario è pari a 400.000 €

Il contributo verrà riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Qualora la dotazione finanziaria del Fondo non fosse sufficiente alla copertura degli importi richiesti dalle PMI beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico opererà una riduzione proporzionale del contributo richiesto dal singolo beneficiario.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori (articolo 3)

Per il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, per l’acquisto del gasolio per i veicoli di categoria Euro V o superiore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e comprovato mediante le fatture d'acquisto.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non trovano applicazione i limiti in materia di credito di imposta (€250.000), di compensazione diretta e di rimborso.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'erogazione del contributo, per cui viene stanziata la somma complessiva di circa 500 milioni di € per l’anno 2022, avverrà nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvederà ai relativi adempimenti.

Modalità e tempistica presentazione delle domande.

Le modalità per poter usufruire delle suddette agevolazioni saranno indicate successivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sarà cura della scrivente darne immediata comunicazione.

Riferimenti: decreto legge n. 50 del 17/05/2022 (G.U. n. 114 del 17/05/2022)

INDICI SINTETICI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)

periodo d'imposta anno 2021

chiarimenti Agenzia delle Entrate

Premessa

A causa della emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto un susseguirsi di provvedimenti legislativi di natura straordinaria per il contenimento della crisi economica, l'amministrazione finanziaria anche per il periodo d'imposta 2021 ha diramato gli opportuni chiarimenti.

In occasione della campagna dichiarativa 2022, con la Circolare n. 18 del 25 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), alla luce degli interventi normativi dei mesi precedenti.

In particolare, viene evidenziato che gli ISA in vigore per il p.i. 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato e il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

Interventi straordinari sugli ISA

Per quanto evidenziato in premessa, al fine di adeguare gli ISA alle mutate condizioni economiche, l'Agenzia ha implementato i dati già in suo possesso anche con quelli presenti in altre banche dati (esempio: fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA).

Ciò ha consentito la predisposizione di appositi correttivi concernenti gli indicatori di affidabilità ed anche quelli di anomalia; più precisamente:

- contrazione della domanda (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- caduta dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
- contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi);
- riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019).

Per ciascun ISA e ciascun indicatore da esso previsto, si è proceduto con la stima di un nuovo modello che è stato integrato con i dati delle dichiarazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA e alla fatturazione elettronica, al fine di conseguire un coefficiente che permetta di tenere congiuntamente conto degli effetti individuali e settoriali nei risultati.

Una analisi simile è stata effettuata sul calcolo delle soglie degli indicatori elementari di anomalia, al fine di adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli ISA.

Casi di esclusione

Sempre con riferimento all'anno d'imposta 2021, ed a causa degli effetti economici dovuti alla pandemia, sono state previste alcune ipotesi di esclusione relativamente ai quei contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

Tali contribuenti sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli e per essi è preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali.

Software applicativo “Il tuo ISA 2022”

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software “Il tuo ISA 2022”, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2021 e dei “dati precalcolati”, forniti dall'Agenzia delle Entrate. .

La sezione del software “Il tuo ISA 2022” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità fornisce evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19., oltre a riproporre la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI.

In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è possibile effettuare l'esportazione dei dati da “RedditiOnLine” e l'importazione dei medesimi all'interno de “Il tuo ISA 2022”, tramite il pulsante “Importa Dati Contabili REDDITI” presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.

Il regime premiale ISA

In riferimento al c.d. “regime premiale” sono state individuate le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2021: difatti sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le due precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza di:

- definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2021);
- premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2020).

Da ciò scaturisce che anche per il 2021 risulta confermato il doppio binario, in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell'anno di applicazione e di quello precedente.

Riferimenti: circolare Agenzia Entrate n. 18 del 25/05/2022.

ESTEROMETRO

abrogazione e novità dal 1° luglio 2022

Introdotta dallo scorso 1° gennaio 2019, è un adempimento concernente la comunicazione telematica, a cadenza trimestrale, riepilogativa delle fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio nazionale.

Lo scopo consisteva nel fornire all'amministrazione finanziaria tutti i dati relativi alle operazioni non soggette all'obbligo della fatturazione elettronica e quindi non transitate tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SDI).

La legge di bilancio 2021 aveva indicato la data del 1° gennaio 2022 per l'abolizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Successivamente, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, la suddetta scadenza è stata prorogata al prossimo 1° luglio 2022, con la conseguenza che si passerà alla fattura elettronica anche per le operazioni con operatori non stabiliti nel territorio italiano, come in appresso meglio specificato.

Operazioni transfrontaliere effettuate fino al 30 giugno 2022

Fino al 30 giugno 2022 non cambierà nulla.

Chi emette o riceve fatture con soggetti non stabiliti all'interno dello Stato italiano dovrà continuare a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate mediante esterometro con periodicità trimestrale: quindi per il 2° trimestre 2022 (aprile, maggio, giugno) la scadenza sarà il 31 luglio.

Da notare però che in caso di concessione della consueta proroga estiva, la data potrebbe essere quella del 22 agosto c.a.

Operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 per l'invio dei dati relativi ad operazioni verso soggetti esteri occorrerà obbligatoriamente utilizzare la Fatturazione Elettronica trasmettendo i tracciati XML tramite il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate e con le relative proprie scadenze.

Sanzioni

Per l'ipotesi di invio omesso, tardivo o errato, in forza di quanto sancito dall'articolo 11, comma 2 quater del decreto legislativo n. 471/1997, come modificato dalla richiamata legge di bilancio 2021, la sanzione prevista è pari a 2 € per ciascuna fattura, entro il limite di 400 € mensili.

L'importo dovuto è ridotto alla metà, entro il limite di 200 € per ciascun mese, in caso di invio entro 15 giorni successivi alla scadenza.

In ogni caso, non si applica il cumulo giuridico.

Il versamento delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.

Riferimenti: -legge n. 178 del 30/12/2020 (G.U. n. 322 del 30/12/2020-S.O. n. 47);
-decreto-legge n. 146 del 21/10/2021, convertito in legge n. 215 del 17/12/2021 (G.U. n. 301 del 20/12/2021).